

## **A527 - COMUNE DI GENOVA/DISTRIBUZIONE GAS NATURALE**

*Provvedimento n. 28082*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 14 gennaio 2020;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea ("TFUE");

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio europeo del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato istitutivo della Comunità europea (oggi articoli 101 e 102 TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modifiche, e in particolare l'articolo 14-ter introdotto dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 12 marzo 2019, con la quale è stata avviata un'istruttoria nei confronti di Ireti S.p.a., Italgas Reti S.p.a. e 2i Rete Gas S.p.a., per accertare l'esistenza di una possibile violazione dell'articolo 102 TFUE, nonché un *sub*-procedimento cautelare ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 287/90, volto a verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti necessari all'adozione di misure cautelari atte a ripristinare e mantenere condizioni concorrenziali nel mercato interessato;

VISTA la propria delibera del 30 aprile 2019, con cui è stata disposta la non adozione di misure cautelari e la chiusura del relativo *sub*-procedimento avviato in data 12 marzo 2019;

VISTA la "*Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287*", assunta nell'adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 del 17 settembre 2012;

VISTE le comunicazioni del 24 maggio 2019 e del 24 giugno 2019, con le quali Ireti S.p.a. ha presentato impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990, secondo le modalità indicate nell'apposito "*Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990*";

VISTA la comunicazione del 21 giugno 2019, con cui 2i Rete Gas S.p.a. ha presentato impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990, secondo le modalità indicate nell'apposito "*Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990*";

VISTA la comunicazione del 21 giugno 2019, con cui Italgas Reti S.p.a. ha presentato impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990, secondo le modalità indicate nell'apposito "*Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990*";

VISTA la propria delibera del 31 luglio 2019, con la quale è stata disposta la pubblicazione, in data 2 settembre 2019, degli impegni proposti da Ireti S.p.a., Italgas Reti S.p.a. e 2i Rete Gas S.p.a. sul sito *internet* dell'Autorità, al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le proprie osservazioni;

VISTE le osservazioni dei terzi interessati;

VISTE le modifiche accessorie agli impegni, presentate da Ireti S.p.a., Italgas Reti S.p.a. e 2i Rete Gas S.p.a. in data 4 novembre 2019;

VISTA la propria comunicazione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento n. 1/2003;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. LA SEGNALAZIONE DEL COMUNE DI GENOVA**

**1.** Il Comune di Genova (di seguito, anche "Comune" o "stazione appaltante"), in qualità di stazione appaltante dell'Ambito territoriale minimo (di seguito, anche "ATEM") "Genova 1 - Città e impianto di Genova", con segnalazione del 27 dicembre 2018, successivamente integrata in data 27 febbraio 2019, ha denunciato all'Autorità le problematiche riscontrate con gli attuali concessionari del servizio di distribuzione del gas, Ireti S.p.a., Italgas Reti S.p.a. e 2I Rete Gas S.p.a. (nel seguito rispettivamente Ireti, Italgas Reti e 2I Rete Gas), consistenti nel rifiuto o ritardo da parte di questi ultimi di fornire alcune informazioni, ritenute dal Comune stesso necessarie alla predisposizione del bando di gara relativo al nuovo affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale nell'ATEM Genova 1.

### **II. LE PARTI**

**2.** Ireti è una società del gruppo Iren (di seguito, il "Gruppo Iren"), controllata al 100% da Iren S.p.a. (di seguito anche "Iren"). Ireti opera in Italia nel settore della distribuzione del gas, del ciclo idrico integrato, delle reti elettriche,

del teleriscaldamento e in altri mercati minori (ad esempio, in quello dell'illuminazione pubblica e della gestione del verde pubblico). Iren è la società - quotata presso la Borsa di Milano - *holding* dell'omonimo gruppo, attivo a livello nazionale nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, delle risorse idriche, del teleriscaldamento, dei servizi di gestione calore, dei servizi ambientali, dell'illuminazione pubblica e dei servizi funerari e cimiteriali, in particolare in Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna.

Il 33,3% del capitale di Iren è detenuto da Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. - controllata al 100% dal Comune di Genova; un ulteriore 21,53% da Finanziaria Città di Torino Holding S.p.a. - controllata al 100% dal Comune di Torino; l'8,37% dal Comune di Reggio Emilia; il 3,44% dal Comune di Parma; la restante parte del capitale è detenuta da altri Comuni e da investitori istituzionali, finanziari e *retail*. Iren è controllata congiuntamente dai Comuni di Torino, Genova e Reggio Emilia in virtù di un patto parasociale.

**3.** Italgas Reti è una società del gruppo Italgas, attiva in Italia nel servizio di distribuzione di gas. Il capitale sociale di Italgas Reti è integralmente detenuto da Italgas S.p.a. - società quotata alla Borsa valori di Milano - a sua volta partecipata in misura maggioritaria da Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e da Snam S.p.a., che la controllano congiuntamente in virtù di un sindacato di voto e di blocco.

**4.** 2i Rete Gas è una società attiva in Italia nel servizio di distribuzione di gas. Il capitale sociale di 2i Rete Gas è detenuto in misura maggioritaria da F2I - Fondi Italiani per le Infrastrutture società di gestione del risparmio S.p.a. e da Finavias S.a.r.l..

### **III. I MERCATI INTERESSATI**

#### **a) Le gare per la distribuzione di gas naturale e le attuali modalità organizzative del servizio**

**5.** Le condotte oggetto di segnalazione sono state adottate dai distributori di gas naturale attualmente presenti nei 24 Comuni dell'ATEM. L'attività da ciascuno di essi svolta è definita dall'articolo 2, comma 1, lettera n), del Decreto Legislativo n. 164 del 23 maggio 2000 (c.d. Decreto Letta)<sup>1</sup>, come "*il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti*", ed è riconosciuta quale "*servizio pubblico*", ai sensi del successivo articolo 14, esercitato in virtù di una concessione in esclusiva rilasciata da ciascun Comune.

**6.** Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del citato Decreto, il servizio di distribuzione di gas è affidato dagli enti locali esclusivamente mediante gara, per un periodo non superiore a 12 anni fermo restando l'obbligo, per il gestore uscente, di proseguire la gestione del servizio fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento.

**7.** Successivamente, con Decreto Legge n. 159, del 1° ottobre 2007, convertito con modificazioni in Legge n. 222, del 29 novembre 2007<sup>2</sup>, le concessioni comunali sono state accorpate in concessioni di ambito e sono stati individuati 177 ambiti (i cd. ATEM, appunto). Come noto, in seguito a quanto previsto dall'articolo 24 comma 4 del D. Lgs. n. 93, del 1° giugno 2011<sup>3</sup>, le gare per l'affidamento del servizio in esame non possono più essere svolte a livello comunale, ma devono essere bandite a livello di singolo ATEM.

Le gare d'ambito avrebbero dovuto essere espletate entro determinate date, più volte modificate, da ultimo, con Decreto Legge n. 210 del 30 dicembre 2015<sup>4</sup>. In particolare l'ATEM Genova 1 appartiene, sotto questo profilo, al quinto dei raggruppamenti di cui all'All. 1 del Decreto Ministeriale n. 226 del 12 novembre 2011, disciplinante i criteri di gara e la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale (nel seguito anche DM), secondo il quale il bando di gara avrebbe dovuto essere pubblicato entro l'11 aprile 2017<sup>5</sup>; in caso contrario, era previsto un potere sostitutivo della Regione, esercitabile nel termine di due mesi a far data dall'11 ottobre 2017 (entro dunque l'11 dicembre 2017), scaduto il quale era contemplato scattasse l'ulteriore potere sostitutivo del MISE. Nessuno dei soggetti all'uopo deputati (Regione e MISE) ha tuttavia esercitato i poteri sostitutivi<sup>6</sup>.

#### **b) Cenni normativi sulla tipologia di informazioni per bandire la gara**

**8.** Il dettato normativo vigente identifica, per quanto qui rileva, due tipologie di informazioni che, fra le altre, i gestori uscenti sono obbligati a fornire alla stazione appaltante per consentirle di bandire la gara. Si tratta, in particolare, delle informazioni relative allo "stato di consistenza" degli impianti, nonché di quelle afferenti al formato della cartografia,

<sup>1</sup> [Si tratta del Decreto di "attuazione della Direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale a norma dell'art. 41 della Legge 17 maggio 1999, n. 144" (in GU n. 142 del 20 giugno 2000).]

<sup>2</sup> [In GU, Serie Generale n. 279, del 30 novembre 2007.]

<sup>3</sup> [Si tratta del Decreto di attuazione delle direttive relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale (in GU n. 148, dell'11 giugno 2011).]

<sup>4</sup> [Recante "Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative, convertito con modificazioni in Legge n. 21 del 25 febbraio 2016" (in GU n. 47 del 26 febbraio 2016).]

<sup>5</sup> [In GU n. 22, del 27 gennaio 2012.]

<sup>6</sup> [Essendo ormai scaduti i predetti termini per quasi tutti gli ATEM e non avendo, né la Regione né il MISE, esercitato i poteri sostitutivi previsti ex lege, di fatto, la predisposizione e pubblicazione dei bandi di gara continuano ad essere svolte dalle stazioni appaltanti originarie.]

così come illustrato nel richiamato DM n. 226/2011, e nel successivo Decreto MISE dell'11 maggio 2016, recante "Istituzione dei SINFI – Sistema informativo federato delle infrastrutture", i quali, alla luce dei chiarimenti forniti dal MISE, devono essere letti congiuntamente.

**9.** In particolare, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del DM n. 226/2011, i gestori hanno l'obbligo di fornire alla stazione appaltante lo "stato di consistenza" dell'impianto di distribuzione di gas naturale con indicazione dei tratti di condotte in acciaio non protetti catodicamente e della proprietà dei singoli tratti di rete, ivi compresi i componenti situati nel territorio comunale in esame che hanno impatto su impianti di distribuzione appartenenti a diversi Comuni. Stato di consistenza si definisce, ai sensi dell'articolo 1, comma l) del Decreto "l'insieme dei documenti comprendente la cartografia, come definita nell'allegato alla deliberazione ARG/gas 120/08 dell'Autorità, e la descrizione delle reti e degli impianti afferenti il servizio di distribuzione di gas naturale, con evidenza dell'anno di realizzazione e delle loro caratteristiche costruttive, funzionali e conservative; in particolare, per ogni tratto di rete dovrà essere registrato almeno l'anno di posa, il materiale ed il diametro" (enfasi aggiunte). Ai fini che qui rilevano preme sottolineare che il dettaglio relativo all'anno di posa non è subordinato a vincoli temporali<sup>7</sup>. Secondo la delibera citata nel Decreto, cartografia "è il sistema di documentazione dell'impianto di distribuzione, esclusi gli impianti di derivazione di utenza e i gruppi di misura, mediante una rappresentazione, almeno grafica, che comprende indicazioni sul materiale delle condotte, il loro diametro e la pressione di esercizio ed in scala almeno 1:2000"<sup>8</sup>.

**10.** La cartografia deve essere resa in formato aperto ed interoperabile, secondo quanto previsto dal Decreto MISE dell'11 maggio 2016, recante "Istituzione dei SINFI – Sistema informativo federato delle infrastrutture", il cui articolo 2 ha introdotto l'obbligo per tutti i gestori di infrastrutture, e quindi anche per i gestori attivi nella distribuzione del gas, di predisporre una cartografia informatizzata con tali caratteristiche (entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso)<sup>9</sup>.

Detta previsione era conosciuta dai gestori anche in considerazione dei chiarimenti pubblicati dal MISE al riguardo. Ed infatti, il citato Ministero, in risposta alle domande frequenti provenienti dagli ambiti territoriali del settore della distribuzione del gas, formulava i seguenti chiarimenti: "i gestori uscenti sono tenuti a soddisfare gli obblighi previsti all'articolo 4, comma 1, lettera a) del DM n. 226/2011, trasmettendo agli enti locali, oltre allo stato di consistenza in formato XML, anche la cartografia su supporto informatico in formato di tipo aperto ed interoperabile (quindi editabile e modificabile). Ai sensi dell'articolo 9, comma 6, lettera a) del DM n. 226/2011 vige uno specifico obbligo in capo alla stazione appaltante di mettere a disposizione i dati dello stato di consistenza degli impianti nei documenti di gara, inclusa la cartografia. Tali dati devono essere forniti nello stesso formato in cui vengono ricevuti dai gestori uscenti e, quindi, in formato aperto ed interoperabile. Si ricorda inoltre che i documenti di cui sopra, e quindi anche la cartografia, devono contenere le informazioni previste nell'articolo 1, del comma 1, lettera l) del DM 226/2011 e ss.mm.ii".

Il MISE richiama altresì la nozione di "stato di consistenza" fornita dal DM n. 226/2011 e precisa che, per ogni tratto di rete dovranno almeno essere registrati l'anno di posa, il materiale ed il diametro<sup>10</sup>.

**11.** In conclusione, per effetto delle citate disposizioni e alla luce dei chiarimenti forniti dal MISE, al fine di permettere alla stazione appaltante di assolvere agli obblighi di legge e porre in essere tutti gli adempimenti necessari per bandire le gare per la distribuzione di gas naturale, ciascun gestore uscente è tenuto a fornire alla stessa:

- le informazioni relative all'anno di posa, al materiale e al diametro di ogni tratto di rete, quale contenuto minimo sia della cartografia che della descrizione delle reti e degli impianti;
- la cartografia contenente le informazioni di cui al punto precedente in formato di tipo aperto ed interoperabile (quindi editabile e modificabile) e su supporto informatico, mentre lo stato di consistenza delle reti deve essere in formato XML.

### **c) I mercati rilevanti**

**12.** Come risulta dal quadro normativo vigente, la gestione del servizio di distribuzione del gas rappresenta un monopolio legale, il cui perimetro coincide, allo stato attuale, con l'area di attribuzione oggetto di ciascuna concessione esclusiva, che al momento ha dimensione comunale. Si segnala, peraltro, che nella grande maggioranza delle realtà locali tale servizio è esercito in regime di proroga, in quanto, da un lato, sono venute a scadenza le concessioni assentite e, dall'altro, non sono ancora stati pubblicati i bandi relativi alle gare di ATEM.

**13.** Benché la dimensione geografica dell'attività di distribuzione del gas sia destinata in futuro ad ampliarsi in ragione delle gare di ATEM, all'interno dell'ATEM Genova 1 (che, per numero di PDR<sup>11</sup>, è il quinto in Italia per ampiezza dopo i quattro ATEM relativi alle aree urbane di Roma, Milano, Napoli e Torino), ciascuna delle tre società Ireti, Italgas Reti e

<sup>7</sup> [Tale definizione è stata successivamente chiarita dal MISE.]

<sup>8</sup> [Così la definizione contenuta nella delibera ARG 120/08 del 7 agosto 2008.]

<sup>9</sup> [Pubblicato in GU in data 16 giugno 2016. Dunque i gestori attivi nella distribuzione del gas avrebbero dovuto disporre di tale cartografia già a far data dalla metà di settembre 2016.]

<sup>10</sup> [Così i chiarimenti del MISE sul relativo sito, <https://www.mise.gov.it/index.php/it/energia/gas-naturale-e-petrolio/gas-naturale/distribuzione/faq>.]

<sup>11</sup> [PDR è l'acronimo di Punti di riconsegna ed individua la singola utenza caratterizzata da un proprio contatore.]

2I Rete gas - oggetto della segnalazione del Comune di Genova - è attualmente monopolista legale del servizio di distribuzione del gas naturale nei rispettivi Comuni che compongono l'ATEM. In particolare, come risulta nella seguente tabella (cfr. Tabella 1) 2i Rete Gas è monopolista nei Comuni di Mignanego e Serra Riccò; Italgas Reti è monopolista nei sette Comuni di Campo Ligure, Campomorone, Ceranesi, Cicagna, Masone, Pieve ligure e Rossiglione; mentre Ireti è monopolista nei rimanenti Comuni, incluso quello di Genova.

**Tabella 1 – Attuali distributori di gas nei Comuni dell'ATEM Genova 1**

Avegno	Ireti
Bargagli	Ireti
Bogliasco	Ireti
Ceranesi	Ireti e Italgas
Cicagna	Ireti e Italgas
Davagna	Ireti
Genova	Ireti
Lumarzo	Ireti
Mele	Ireti
Mignanego	Ireti e 2i Rete Gas
Moconesi	Ireti
Neirone	Ireti
Pieve Ligure	Ireti e Italgas
Sant'Olcese	Ireti
Serra Riccò	Ireti e 2i Rete Gas
Torriglia	Ireti
Tribogna	Ireti
Uscio	Ireti
Favale di Malvaro	Ireti
Lorsica	Ireti
Campo Ligure	Italgas
Campomorone	Italgas
Masone	Italgas
Rossiglione	Italgas

Dati al 31/12/2015. Nei Comuni in cui risultano due concessionari, la stazione appaltante ha spiegato che questo dipende da sconfinamenti di un gestore dal territorio ove esercita il servizio di distribuzione, con concessione comunale, verso il territorio di un comune adiacente (così l'integrazione del Comune del 27 febbraio 2019). In altre parole, in tali comuni insistono due impianti, uno dei quali è la porzione dell'impianto di un comune limitrofo che è oggetto dello sconfinamento. I due concessionari presenti rimangono ciascuno monopolista nella gestione del proprio impianto.

**14.** Allo stato, quindi, è possibile identificare tanti mercati di dimensione geografica locale quante sono le concessioni vigenti, con la definizione di una posizione di monopolio, e quindi di dominanza in capo alle società Parti che, di volta in volta, vi esercitano in concessione esclusiva il servizio di distribuzione del gas.

#### **IV. LE CONDOTTE CONTESTATE**

**15.** Il Comune di Genova, in qualità di stazione appaltante dell'ATEM Genova 1, ha denunciato di aver inviato tre richieste di informazioni ai gestori uscenti dei diversi Comuni del bacino di Genova - Ireti, Italgas Reti e 2I Rete Gas - chiedendo loro di fornire la documentazione prevista dall'articolo 4, del DM n. 226/2011, aggiornata prima al 31 dicembre 2016 e poi al 31 dicembre 2017, e di aver ricevuto dai soggetti interpellati risposte negative o comunque insufficienti a integrare il set informativo necessario per redigere il bando di gara.

**16.** In particolare, le richieste avevano riguardato le seguenti informazioni, tutte nella disponibilità dei gestori uscenti:  
a) le caratteristiche dello stato di consistenza della rete di ciascun gestore uscente con dettaglio degli anni di posa per ogni tratto di rete;

b) la cartografia della rete stessa prodotta in formato di tipo aperto ed interoperabile (quindi editabile e modificabile).

**17.** Il riscontro delle Parti alle ripetute sollecitazioni del Comune è stato parziale.

Ireti, infatti, aveva inviato le cartografie in formato aperto ed interoperabile, ma aveva omesso il dettaglio degli anni di posa per tutti i tratti di rete.

Italgas aveva invece inviato alla stazione appaltante le cartografie in formato interoperabile ma aveva omesso il dettaglio degli anni di posa per i tratti di rete posati prima del 2006.

Zi Rete Gas, infine, aveva inviato le cartografie in formato non interoperabile e aveva omesso il dettaglio degli anni di posa per tutti i tratti di rete, subordinando la propria disponibilità a fornirli a condizione che le medesime informazioni venissero rese anche dagli altri gestori operanti nell'ATEM.

**18.** Sul punto il Comune aveva rappresentato che il bando e la relativa documentazione di gara erano già pronti a far data quantomeno dai primi giorni del mese di febbraio - e cioè a ridosso della prima richiesta di informazioni formulata ai gestori uscenti dell'ATEM - e che ARERA aveva già approvato i VIR, ultimo passaggio necessario ai fini della predisposizione del bando di gara. Il Comune aveva altresì dichiarato che la completezza delle informazioni richieste ai gestori risultava elemento indispensabile ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento della nuova concessione d'ATEM, in quanto la mancata disponibilità delle stesse, che renderebbe estremamente difficile formulare un'offerta pienamente consapevole relativamente agli interventi per il mantenimento in efficienza della rete e degli impianti, non avrebbe consentito di predisporre un bando di gara suscettibile di garantire parità di condizioni concorrenziali fra i diversi possibili partecipanti.

Considerazioni analoghe sulla rilevanza e indispensabilità delle informazioni di cui trattasi erano peraltro state confermate anche da ARERA.

**19.** Tanto premesso, l'Autorità aveva ritenuto che, in considerazione della posizione di mercato detenuta nei singoli mercati locali della distribuzione di gas dalle società Ireti, Italgas e Zi Rete Gas, nonché della circostanza che le citate imprese erano depositarie di informazioni che sono nella loro esclusiva disponibilità e che risultano indispensabili - e non altrimenti reperibili - ai fini della predisposizione della documentazione di gara, il rifiuto e/o ritardo a fornirle avrebbe potuto integrare un abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 102 TFUE da parte di tutte e tre i gestori uscenti, in quanto idoneo a non consentire o a rallentare l'avvio delle procedure amministrative propedeutiche all'organizzazione della procedura di affidamento del servizio di distribuzione del gas nell'ATEM Genova 1.

## **V. IL SUB-PROCEDIMENTO CAUTELARE**

**20.** Contestualmente all'avvio del procedimento ordinario nei confronti delle Parti per accertare possibili violazioni dell'articolo 102 TFUE, l'Autorità aveva avviato in medesima data, ritenendone sussistenti i presupposti, anche un *sub*-procedimento cautelare ai sensi dell'articolo 14-*bis* della Legge n. 287/90. Tutte e tre le Parti, tuttavia, allo scopo di evitare l'adozione di misure cautelari, poco dopo l'avvio del procedimento hanno trasmesso al Comune di Genova le informazioni con il dettaglio e le modalità da questo richieste.

**21.** Tale *sub*-procedimento, pertanto, si è concluso con la delibera del 30 aprile 2019, con cui l'Autorità ha preso atto del venir meno dei presupposti dell'azione cautelare stessa.

## **VI. GLI IMPEGNI PROPOSTI DALLE PARTI**

**22.** Con riferimento alle contestazioni del procedimento principale, le Parti hanno poi presentato impegni ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge n. 287/1990, allo scopo di concludere il procedimento senza accertamento dell'infrazione. In particolare, Italgas e Zi Rete Gas hanno inviato la propria proposta di impegni in data 21 giugno 2019, mentre la proposta di Ireti, che era stata già anticipata da una proposta preliminare trasmessa in data 24 maggio 2019, è pervenuta in data 24 giugno 2019.

### ***Gli impegni di Ireti***

**23.** Gli impegni originariamente proposti da Ireti si articolavano nelle seguenti quattro misure:

- 1) con riferimento all'ATEM di Genova I, messa a disposizione della cartografia in formato aperto ed interoperabile, recante il dettaglio dell'anno di posa dei tratti di rete. Tale condotta è, di fatto, stata già attuata;
- 2) impegno a fornire al Comune di Genova, ai fini dell'indizione della procedura di gara relativa all'ATEM Genova I e della conseguente messa a disposizione ai partecipanti alla gara, una cartografia recante rappresentazione grafica dei seguenti ulteriori elementi:
  - a) valvole di rete;
  - b) punti di misura della protezione catodica;
  - c) impianti di protezione catodica (alimentatori e dispersori, con identificazione della tipologia degli stessi: orizzontali o verticali);
  - d) punti di misura della pressione in rete;
  - e) indicazione delle porzioni di territorio soggette ai seguenti vincoli o prescrizioni specifiche ai fini della posa delle tubazioni: vincolo idrogeologico, zone rischio frana, vincolo archeologico, centri storici, strade statali/provinciali, reticolo idrografico significativo (demanio fluviale), demanio marittimo;

- f) indicazione dei perimetri di confine tra i diversi Comuni facenti parte dell'ATEM.
- g) inoltre, nel caso in cui la stazione appaltante dovesse richiedere un aggiornamento dello stato di consistenza degli impianti, impegno a fornire anche l'aggiornamento dei suddetti ulteriori elementi.
- 3) per tutte le ulteriori gare d'ATEM rispetto alle quali Ireti assume la veste di gestore uscente, e quindi a prescindere dal numero dei punti di riconsegna ("PDR") gestiti nell'ambito, impegno a fornire alle stazioni appaltanti, ai fini dell'indizione delle procedure di gara e della conseguente messa a disposizione ai partecipanti alle gare, la cartografia in formato aperto ed interoperabile (*DWG* o *Shape*), recante il dettaglio degli anni di posa per tutti i tratti di rete;
- 4) in tutte le ulteriori gare d'ATEM rispetto alle quali Ireti assume la veste di gestore uscente, a prescindere dal numero dei PDR gestiti nell'ambito, impegno a fornire alle stazioni appaltanti, ai fini dell'indizione delle procedure di gara e della conseguente messa a disposizione ai partecipanti alle gare, una cartografia recante rappresentazione grafica dei seguenti ulteriori elementi:
  - a) valvole di rete;
  - b) punti di misura della protezione catodica;
  - c) impianti di protezione catodica (alimentatori e dispersori, con identificazione della tipologia degli stessi: orizzontali o verticali);
  - d) punti di misura della pressione in rete;
  - e) indicazione delle porzioni di territorio soggette ai seguenti vincoli o prescrizioni specifiche ai fini della posa delle tubazioni: vincolo idrogeologico, zone rischio frana, vincolo archeologico, centri storici, strade statali/provinciali, reticolo idrografico significativo (demanio fluviale), demanio marittimo;
  - f) indicazione dei perimetri di confine tra i diversi Comuni facenti parte dell'ATEM.
  - g) inoltre, nel caso in cui la stazione appaltante dovesse richiedere un aggiornamento dello stato di consistenza degli impianti, impegno a fornire anche l'aggiornamento dei suddetti ulteriori elementi.

**24.** Con riferimento specifico all'impegno n. 2), qualora i tempi di conclusione del procedimento non fossero stati compatibili con la procedura di gara, Ireti si impegnava a concordare con il Comune di Genova delle modalità di attuazione di tale misura compatibili con i tempi delle procedure di gara. Con riferimento agli impegni n. 3) e n. 4), invece, Ireti specificava che essi sarebbero stati attuati nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 4 del D.M. n. 226/2011 (normativa vigente per la trasmissione dei dati all'Ente Locale concedente), senza pregiudizio per (e qualora compatibili con) il principio per cui gli stessi sono da intendersi subordinati alla chiusura del procedimento senza accertamento dell'infrazione. Infine, Ireti specificava che essa si impegnava ad attuare le misure di cui ai punti n. 2), 3) e 4) previa richiesta delle medesime informazioni da parte della stazione appaltante a tutti i concessionari dell'ATEM di riferimento.

#### ***Gli impegni di 2i Rete Gas***

**25.** Gli impegni originariamente presentati da 2i Rete Gas si articolavano nelle due seguenti misure:

- 1) impegno a fornire la cartografia in formato *dwg* o *shapfile* a tutte le stazioni appaltanti delle gare d'ATEM all'interno dei quali è concessionaria per il servizio di distribuzione del gas che ne faranno richiesta a tutti i gestori uscenti, salvo insuperabili difficoltà di natura tecnica legate alla leggibilità di tali formati;
- 2) impegno a integrare la cartografia in formato *dwg* o *shapfile* con l'indicazione dell'anno di posa per ciascun tratto di rete a tutte le stazioni appaltanti delle gare degli ATEM all'interno dei quali è concessionaria per il servizio di distribuzione del gas che ne faranno richiesta a tutti i gestori uscenti, salvo insuperabili difficoltà di natura tecnica o fattuale (anche in considerazione della circostanza che l'introduzione dell'obbligo di attribuire a ciascun tratto di rete l'anno di posa vige soltanto dal 1.1.2006 ai sensi della normativa regolatoria).

#### ***Gli impegni di Italgas***

**26.** Quanto agli impegni originariamente proposti da Italgas, essi si articolavano nelle seguenti due misure:

- 1) impegno, dietro richiesta di un ente concedente o di una stazione appaltante (essendo stata tale richiesta inviata a tutti gli altri operatori attivi nell'ATEM in questione), a fornire, per i comuni in cui la Società è concessionaria del servizio, l'insieme dei documenti comprendenti la cartografia su supporto informatico di tipo aperto e interoperabile, nonché le informazioni nella propria disponibilità, relative alla descrizione delle reti e degli impianti, con evidenza dell'anno di realizzazione e caratteristiche, in formato XML, con specificazione, ove Italgas ne sia in possesso, anche dell'anno di posa per i tratti di rete antecedenti al 2006;
- 2) costituzione di un "team" apposito, all'interno della Società, che, dietro richiesta della stazione appaltante, sia dedicato a raccogliere e produrre le informazioni relative agli anni di posa per i tratti di rete antecedenti al 2006.

#### ***Il market-test sugli impegni delle Parti***

**27.** Nella riunione del 31 luglio 2019 l'Autorità, ritenendo gli impegni presentati non manifestamente infondati, ne ha disposto la pubblicazione sul proprio sito, allo scopo di sottoporli al *market-test* previsto dalla procedura relativa all'applicazione dell'articolo 14-*ter* della legge n. 287/1990. Tale pubblicazione, avvenuta in data 2 settembre 2019, è stata accompagnata da una apposita richiesta di informazioni inviata dall'Autorità a una serie di operatori del settore. In particolare, sono state consultate: 15 aziende attive nella distribuzione di gas naturale, le 3 principali associazioni di imprese di distribuzione, 3 società di consulenza, 18 stazioni appaltanti (selezionate in modo da assicurare una

adeguata differenziazione sia in termini di dimensione che di collocazione geografica), una associazione di stazioni appaltanti e l'ARERA.

**28.** In particolare, con la richiesta di informazioni l'Autorità richiedeva ai destinatari di pronunciarsi, in primo luogo, circa la utilità, per un ipotetico partecipante alle gare d'ambito, di disporre della cartografia nei formati richiesti dal Comune di Genova e di disporre della indicazione, all'interno della stessa cartografia, dell'anno di posa per ciascun tratto di rete, nonché circa la possibile onerosità a produrre le stesse per il gestore *incumbent* che attualmente gestisce le reti. Un quesito analogo riguardava poi le informazioni aggiuntive proposte dalla sola Ireti. Veniva infine richiesto se la utilità di queste informazioni fosse condizionata alla circostanza che esse riguardino il 100% delle reti.

**29.** In merito alla circostanza che il formato della cartografia fornita dai gestori *incumbent* debba essere di tipo aperto e interoperabile (e nello specifico nei formati *dwg* e *shapefile*, richiesti dal Comune di Genova), oggetto degli impegni di tutte e tre le Parti, una prevalenza di intervistati si è espressa, in sostanza, in senso favorevole, ritenendo che la disponibilità della cartografia nel suddetto formato rappresenti un importante vantaggio per i partecipanti alla gara, rendendo più agevole e rapido lo studio della rete e quindi la predisposizione delle offerte, in un contesto in cui il tempo a disposizione a seguito della pubblicazione del bando risulta piuttosto ridotto rispetto alla complessità dell'offerta stessa. La prevalenza di tale parere è rilevabile anche nelle risposte fornite dalle imprese e dalle loro associazioni, ma è più marcata nelle risposte fornite dalle stazioni appaltanti.

**30.** Una parte significativa ma minoritaria dei rispondenti non ha, sul punto, assunto una posizione netta, sottolineando altresì la possibile onerosità, per i gestori uscenti, del compito di mettere a disposizione la cartografia nel formato sopra indicato. Nel complesso tuttavia, solo tre imprese e una associazione di imprese (ma nessuna stazione appaltante) si sono dichiarate contrarie alla misura discussa.

**31.** Ancor più evidente e maggioritario è risultato il favore degli intervistati rispetto alla opportunità di corredare la cartografia con l'indicazione dell'anno di posa per ogni tratto di rete. Ventuno soggetti (tra i quali tutte le stazioni appaltanti), sui ventisette rispondenti, si sono infatti detti concordi nel ritenere tale informativa rilevante e/o non eccessivamente onerosa per il gestore uscente, mentre soltanto tre soggetti hanno espresso una chiara posizione contraria. Secondo le risposte al *market test*, anche l'indicazione dell'anno di posa in cartografia permette la formulazione di offerte più consapevoli e precise, risultando utile anche con riferimento alle successive fasi di gestione della rete, di manutenzione e di investimento. In ultima analisi, dunque, la misura faciliterebbe i concorrenti nel competere con i progetti presentati dalle imprese che attualmente – e da molti anni – gestiscono la rete. Né la stessa viene in genere ritenuta particolarmente onerosa per il gestore uscente e in alcune risposte si sottolinea che gestori ben organizzati dovrebbero già detenere, in qualche modo, l'informazione sugli anni di posa dei singoli tratti della propria rete.

**32.** Con riguardo alle informazioni aggiuntive proposte da Ireti, la maggior parte dei rispondenti ha fatto notare che tali informazioni, pur essendo in parte previste dalla normativa vigente, non sono comunque di norma fornite all'interno della cartografia. Ciò comporta, in modo simile a quanto avviene per la mancata indicazione dell'anno di posa, una minore conoscenza sostanziale delle reti, che influisce sulla precisione e consapevolezza dell'offerta e sulla stima dei futuri costi di gestione e di investimento. Coerentemente con ciò, quasi tutti gli intervistati hanno definito quantomeno "utili" tali informazioni.

**33.** Venendo alle ricadute delle misure oggetto degli impegni sulla tempistica delle gare e sugli eventuali aggravii che esse potrebbero causare per la stazione appaltante, si osserva che è risultata largamente minoritaria l'opinione secondo la quale gli oneri informativi aggiuntivi in capo ai gestori *incumbent* oggetto degli impegni possano rallentare la pubblicazione dei bandi e la celebrazione delle gare. Soltanto un soggetto, infatti, si è espresso in questo senso, mentre la fornitura di tali informazioni da parte degli *incumbent*, incluse le informazioni aggiuntive proposte da Ireti, trovano un consenso particolarmente diffuso proprio tra le risposte inviate dalle stazioni appaltanti. Al contrario, più soggetti hanno invece fatto notare che sarebbe la mancata trasmissione di tali informazioni a comportare il rischio di rallentare la pubblicazione del bando.

**34.** Per quel che riguarda, infine, il tema della eventuale necessità che gli obblighi informativi siano imposti a tutti i gestori uscenti di un dato ATEM, va rilevato che i rispondenti al *market test* non hanno fornito opinioni unanimi. Si osserva, tuttavia, che coloro che hanno sostenuto la necessità che le informazioni oggetto degli impegni siano fornite da tutti i gestori uscenti di un ATEM, hanno addotto in genere motivazioni attinenti alla parità di trattamento tra imprese (vale a dire tra i diversi gestori uscenti) piuttosto che argomentazioni di natura tecnica che riconducessero l'effettiva utilità delle informazioni per formulazione di un'offerta da parte di un potenziale partecipante alla circostanza che le stesse siano disponibili per l'intero ATEM. In effetti, una parte significativa dei partecipanti al *market test* ha spiegato come le informazioni in questione possano avere un proprio rilievo anche se riguardano soltanto una parte degli impianti dell'ATEM messo a gara.

**35.** Tali argomentazioni, del resto, sembrano coerenti con la natura delle suddette informazioni e con la funzione che esse potrebbero assolvere nella formulazione di un'offerta e di un progetto di gestione degli impianti, alla luce delle quali non sembra ravvisabile alcun motivo intrinseco per cui le informazioni in esame debbano divenire rilevanti soltanto nel caso in cui esse riguardino il 100% degli impianti dell'ATEM. In conclusione, si può dunque sostenere che dal *market test* è emerso che le informazioni oggetto degli impegni hanno una utilità che può ritenersi, in sostanza, proporzionale rispetto al grado di copertura delle reti a cui le informazioni stesse si riferiscono e che, in quanto tale, si manifesta anche se le informazioni non sono fornite da tutti i gestori uscenti. Viceversa, alcuni rispondenti hanno

sottolineato che potrebbe risultare complesso ottenere sempre le informazioni dal 100% dei gestori uscenti, posto che alcuni degli attuali gestori, per via della loro natura aziendale o della loro dimensione, potrebbero avere difficoltà a fornire le informazioni in questione nelle modalità richieste.

### **Le modifiche accessorie agli impegni delle Parti dopo il market-test**

**36.** Esaminati i risultati del *market test*, tutte e tre le Parti hanno presentato, in data 4 novembre 2019, modifiche accessorie alle proprie proposte iniziali di impegni.

**37.** Tutte le Parti, in primo luogo, hanno eliminato la condizione per cui le informazioni oggetto degli impegni sarebbero state fornite solo alle stazioni appaltanti che avessero fatto richiesta delle medesime informazioni a tutti i gestori uscenti. Ad esito di tali modifiche, pertanto, le Parti si sono impegnate a fornire le predette informazioni a tutte le stazioni appaltanti che ne facciano richiesta alle Parti stesse nella loro qualità di gestori uscenti dell'ATEM di interesse, senza che abbia alcun rilievo il fatto che le medesime informazioni vengano richieste agli altri gestori uscenti dell'ATEM.

**38.** Ireti ha aggiunto l'ulteriore impegno a informare in forma scritta, entro 10 giorni da un eventuale provvedimento di accoglimento degli impegni da parte dell'Autorità e di conseguente chiusura dell'istruttoria, tutte le stazioni appaltanti nelle quali la società riveste il ruolo di gestore uscente degli impegni assunti dalla società stessa.

**39.** 2i Rete Gas ha aggiunto alla propria proposta di impegni originaria la precisazione per cui la società si impegna a fornire le informazioni sopra descritte nei termini di cui all'articolo 4, comma 3, del D.M. 226/2011 (che rappresenta il medesimo riferimento adottato, fin dalla proposta originaria, da Ireti).

**40.** Italgas ha modificato il formato in cui si ripromette di fornire le informazioni oggetto dell'impegno, passando dal formato XML al formato *shapefile* (uno dei due formati richiesti dal Comune di Genova). Italgas ha inoltre precisato la tempistica entro cui tali informazioni saranno fornite, utilizzando un riferimento di 60 giorni (che corrisponde, in sostanza, al riferimento temporale principale utilizzato all'articolo 4 del D.M. 226/2011).

**41.** Le Parti hanno infine dato conto del fatto che, nel corso del procedimento (e in particolare alla fine del mese di settembre 2019), è intervenuta una modifica normativa rappresentata da un aggiornamento delle Specifiche SINFI<sup>12</sup> in base al quale l'anno di posa di ogni singolo tratto di rete rientrerebbe in maniera esplicita tra le informazioni previste dalla legge. Le Parti hanno tuttavia rappresentato come gli impegni vadano in ogni caso oltre le nuove previsioni normative in quanto, da un lato (è questa la posizione di 2i Rete Gas), esse non prevedono precise prescrizioni per il formato della cartografia e dell'altro (come rappresentato da Italgas) gli impegni tenderebbero a creare un canale diretto tra le aziende e la stazione appaltante, non assicurato dal catasto nazionale delle infrastrutture gestito dal SINFI.

## **VII. VALUTAZIONI**

**42.** In via preliminare si ricorda che, in seguito all'avvio del presente procedimento, nonché del *sub*-procedimento per la imposizione delle misure cautelari, tutte le Parti hanno posto fine alla condotta oggetto di denuncia da parte del Comune di Genova, trasmettendo le informazioni che la stazione appaltante aveva richiesto e la cui mancata comunicazione stava ostacolando lo svolgimento della gara per l'attribuzione della concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ATEM Genova 1.

**43.** Gli impegni presentati dalle Parti sono volti ad evitare che una situazione analoga a quella verificatasi nei confronti del Comune di Genova si ripeta nelle future gare d'ATEM nelle quali le Parti siano gestori uscenti. Tutte le Parti si sono infatti impegnate a inviare la cartografia in formato aperto e interoperabile con il dettaglio degli anni di posa per ogni singolo tratto di rete alle stazioni appaltanti delle gare d'ATEM che ne facciano loro richiesta, garantendo il rispetto dei tempi di invio (sessanta giorni) previsti dall'articolo 4, comma 3 del DM n. 226/2011.

**44.** Le predette informazioni sono altresì state considerate importanti, per un più efficace dispiegarsi della concorrenza nelle gare d'ATEM, dalla maggioranza dei soggetti che hanno risposto al *market test*. Una delle Parti (Ireti) si è peraltro impegnata a fornire sia al Comune di Genova che alle altre stazioni appaltanti che ne dovessero fare richiesta anche una serie di altre informazioni ulteriori, anch'esse valutate, nel complesso, positivamente dalle imprese e dalle stazioni appaltanti che hanno risposto al *market test*.

**45.** Nella loro formulazione definitiva, gli impegni lasciano alle stazioni appaltanti la decisione ultima sulla opportunità di richiedere alle Parti la cartografia e lo stato di consistenza nelle modalità e con i contenuti di cui agli impegni stessi. Ciò consente alle stazioni appaltanti non solo di valutare l'acquisizione delle informazioni a fronte delle specifiche caratteristiche del singolo ATEM, ma anche di graduare la richiesta di informazioni secondo la tipologia di gestori uscenti presente nell'ATEM stesso.

**46.** Sulle ricadute positive degli impegni in un contesto nel quale le stazioni appaltanti non siano obbligate a richiedere a tutti i gestori uscenti il contributo informativo che le Parti si impegnano a fornire, va altresì considerato come dalle risposte delle imprese e delle stazioni appaltanti consultate nell'ambito del *market test* emerga, nella sostanza, che l'utilità delle informazioni oggetto degli impegni non è necessariamente vincolata alla disponibilità delle stesse per tutti i comuni ricompresi nell'ATEM. Piuttosto, dalle medesime risposte si evince che il beneficio apportato dalle informazioni

---

<sup>12</sup> [Si tratta, in particolare, della specifica Sinfi 3.1, disponibile sul sito [www.sinfi.it](http://www.sinfi.it).]

viene ritenuto comunque proporzionale alla quota delle concessioni dell'ATEM per le quali dette informazioni sono disponibili.

**47.** Gli impegni appaiono mantenere un significativo valore aggiunto nel processo complessivo dello svolgimento delle gare d'ATEM pur a fronte del recente mutamento del quadro normativo in materia di obblighi informativi stabiliti dal SINFI. Essi infatti garantiscono a tutte le stazioni appaltanti che ne facciano richiesta alle Parti, nella loro qualità di gestori uscenti, la certezza di ottenere senza ostacoli dalle stesse la cartografia in formato aperto e interoperabile, con il dettaglio degli anni di posa per ogni singolo tratto di rete. Inoltre, gli impegni garantiscono che la comunicazione di tali elementi informativi avverrà in tempi celeri e certi, secondo la tempistica (sessanta giorni) di cui all'articolo 4, comma 3 del DM n. 226/2011.

**48.** Per i motivi che precedono, gli impegni presentati dalle Parti risultano dunque idonei a superare le preoccupazioni concorrenziali espresse dall'Autorità nel provvedimento di avvio, garantendo altresì che situazioni analoghe a quelle sperimentate dal Comune di Genova non si ripetano in futuro - per quanto riguarda le Parti - per altre gare d'ATEM, lasciando comunque alle relative stazioni appaltanti la libertà di azione necessaria a garantire la speditezza e l'economicità dello svolgimento delle gare.

## **VIII. CONCLUSIONI**

**49.** Le preoccupazioni concorrenziali espresse dall'Autorità in sede di avvio del procedimento riguardavano un presunto abuso di posizione dominante posto in essere da Ireti S.p.a., Italgas Reti S.p.a. e 2i Rete Gas S.p.a., consistente il rifiuto o il ritardo nella fornitura di informazioni ritenute necessarie da una stazione appaltante alla corretta predisposizione del bando di gara per la futura assegnazione del servizio di distribuzione gas per il quale, al momento della condotta, tali società rappresentavano operatori dominanti in posizione di monopolista legale (in ragione delle concessioni comunali detenute), configurando così condotte in possibile violazione dell'articolo 102 TFUE.

**50.** In conclusione, gli impegni presentati da Ireti S.p.a., Italgas Reti S.p.a. e 2i Rete Gas S.p.a. appaiono idonei nel loro insieme a porre rimedio a tali preoccupazioni concorrenziali in quanto comportano la trasmissione delle informazioni necessarie alla corretta formulazione di un bando per la gara d'ATEM. Essi, peraltro, comportano l'estensione di tali modalità informative a tutti gli ATEM in cui tali società si ritrovino a rivestire il ruolo di gestore uscente e, nel caso dell'impegno assunto da Ireti S.p.a., la possibilità, in tali ulteriori ATEM, di ottenere ulteriori dettagli informativi potenzialmente utili in sede di gara d'ambito. Infine, gli stessi permettono di assicurare con tempistiche predefinite e certe la fornitura di informazioni cartografiche in formato aperto e interoperabile (*dwg* o *shapefile*) e con la indicazione dell'anno di posa per ciascun tratto di rete nonché, nel caso di Ireti S.p.a., altre informazioni utili alla preparazione del bando della gara d'ambito interessata e ai potenziali partecipanti alla stessa in sede di preparazione delle offerte.

**51.** L'Autorità vigilerà sull'esecuzione degli impegni di Ireti S.p.a., Italgas Reti S.p.a. e 2i Rete Gas S.p.a. e si riserva di riaprire d'ufficio il procedimento ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 14-*ter*, commi 2 e 3, della legge n. 287/1990.

RITENUTO, quindi, che gli impegni presentati da Ireti S.p.a., Italgas Reti S.p.a. e 2i Rete Gas S.p.a. risultano idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà degli impegni presentati ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 1, della legge n. 287/1990;

tutto ciò premesso e considerato:

### **DELIBERA**

a) di rendere obbligatori gli impegni presentati da Ireti S.p.a., Italgas Reti S.p.a. e 2i Rete Gas S.p.a., ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 1, della legge n. 287/1990, nei termini sopra descritti e allegati al presente provvedimento, di cui fanno parte integrante;

b) che le società Ireti S.p.a., Italgas Reti S.p.a. e 2i Rete Gas S.p.a., ogniqualvolta ricevano una richiesta da parte di una stazione appaltante relativa alla documentazione oggetto degli impegni, diano conto all'Autorità dell'attuazione degli impegni comunicando sia la richiesta della stazione appaltante che la propria risposta;

c) che le società Ireti S.p.a., Italgas Reti S.p.a. e 2i Rete Gas S.p.a. presentino all'Autorità, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione dettagliata sull'attuazione degli impegni assunti, fino all'anno in cui sarà stato pubblicato l'ultimo bando di gara relativo ad ATEM nei quali ciascuna società detenga concessioni per la gestione del servizio di distribuzione di gas, ossia rivesta il ruolo di gestore uscente e sia quindi, come tale, soggetta agli impegni da essa presentati;

d) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*